



COMUNE DI ALA

Provincia di Trento

Piazza S. Giovanni, 1 – 38061 ALA (TN) – Tel. 0464/678767 – C.F. 85000870221

www.comune.ala.tn.it

[pec: comuneala.tn@legalmail.it](mailto:pec:comuneala.tn@legalmail.it)

Numero di protocollo associato al documento come metadato (DPCM 3.12.2013, art. 20). Verificare l'oggetto della PEC o i files allegati alla medesima. Data di registrazione inclusa nella segnatura di protocollo

OGGETTO: Conferma della nomina della commissione edilizia comunale (decreti sindacali di data 13 gennaio 2021 n. 559 di protocollo e di data 04 novembre 2022 n. 6 di repertorio)

IL SINDACO

Premesso che:

- la legge provinciale 7 del 2022 recante “*Riforma delle comunità modificazioni della legge provinciale 16 giugno 2006 n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino) e della legge provinciale per il governo del territorio 2015. Modificazioni della legge provinciale sulle fonti rinnovabili 2022*” ha introdotto, tra l'altro, alcune modificazioni in materia di composizione e funzionamento delle Commissioni edilizie comunali;
- ai sensi dell'articolo 9, comma 2 della legge provinciale 15/2015, la Commissione edilizia comunale, per i comuni con popolazione pari o superiore a 5.000 abitanti, è composta da un numero massimo di 7 membri, di cui:
 1. il sindaco o l'assessore all'urbanistica che la presiede;
 2. almeno un componente tecnico esperto in materia urbanistica ed edilizia e almeno un componente tecnico esperto in materia di tutela del paesaggio, iscritti entrambi ai relativi collegi o albi professionali;
 3. il comandante del corpo dei vigili del fuoco permanente e dei corpi dei vigili del fuoco volontari, o loro sostituti, componenti di diritto delle commissioni edilizie ai sensi degli articoli 3 e 16 della legge regionale 20 agosto 1954 n. 24, che non sono computati ai fini del rispetto del numero massimo;
- l'articolo 121, comma 4 della l.p. 15/2015 dispone che entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della l.p. 7 del 2022 (coincidente con il termine del 21 ottobre 2022) le amministrazioni comunali procedono alla nomina delle CEC secondo quanto previsto dall'articolo 9 sopra citato;

Considerato che:

- le amministrazioni comunali che già prevedono nella Commissione edilizia la presenza di membri rispondenti all'articolo 9, come modificato dalla predetta legge provinciale n. 7 del 2022, sono esentate dalla procedura di nomina di una nuova commissione;
- con la comunicazione congiunta della Provincia autonoma di Trento e del Consiglio delle autonomie locali di data 8 settembre 2022 sono stati forniti chiarimenti in merito al

funzionamento delle CEC e delle CPC a seguito dell'entrata in vigore della legge provinciale 6 luglio 2022 n. 7;

- in tale nota è stato precisato che per i comuni che all'interno delle CEC esistenti, presentano già tali figure professionali, ossia almeno un componente esperto in edilizia e urbanistica (ad es. esperienza in pianificazione generale e/o attuativa, progettazione privata, partecipazioni a commissioni edilizia o altri studi, approfondimenti in materia, esperienze accademiche etc) ed almeno un componente esperto in tutela del paesaggio, andranno valutati i requisiti con orientamento, nel secondo caso, alla specializzazione-approfondimento sui temi del paesaggio e dovrà essere assunto un provvedimento di conferma della composizione della CEC alla luce ed in coerenza a quanto richiesto dalla nuova norma;
- in caso contrario, entro il 21 ottobre 2022, doveva essere emanato l'avviso per l'individuazione della nuova CEC;

Rilevato che:

- con precedente decreto sindacale di data 13 gennaio 2021 n. 559 di è stata nominata la commissione edilizia comunale ai sensi dell'articolo 9 della legge provinciale 15/2015 e dell'articolo 4 del regolamento edilizio comunale "*composizione della commissione edilizia comunale*", approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 16 del 2 ottobre 2019 e modificato con deliberazione n. 36 di data 26 novembre 2020, previa valutazione delle candidature pervenute sulla base dei criteri fissati nell'avviso pubblicato all'albo comunale;
- con precedente decreto sindacale di data 04 novembre 2022 n. 6 di repertorio è stata disposta la surroga di un componente dimissionario della medesima commissione;
- i criteri indicati nei relativi avvisi prevedevano l'attribuzione di punteggi per la valutazione comparativa delle candidature ammissibili, e che è stata data evidenza sul sito del comune delle modalità e dei criteri di selezione adottati, dei relativi fattori di ponderazione e dell'esito finale della valutazione delle candidature ammesse, come previsto e richiesto dall'articolo 9 comma 2 lett. E) della l.p. 15/2015;
- la scelta dei candidati è stata fatta tendendo conto dei criteri sopra citati che sono coerenti con quanto richiesto dalla nuova norma;

Ritenuto conseguentemente non necessario procedere alla nomina di una nuova CEC in quanto già presenti, all'interno della stessa, professionalità analoghe a quelle richieste dall'articolo 9, comma 2 lettera b) della l.p. 15/2015;

Tutto ciò premesso,

visti:

- il regolamento edilizio comunale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 2 ottobre 2019 e ss.mm.;
- la L.P. 15/2015 "Legge provinciale per il governo del territorio";
- il codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige, approvato con Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 e ss.mm.i;
- lo statuto comunale, approvato con delibera del consiglio comunale n. 40 di data 13 novembre 2018 ed entrato in vigore in data 23 dicembre 2018;

DECRETA

1. di confermare la composizione della commissione edilizia comunale nominata con decreti sindacali di data 13 gennaio 2021 n. 559 di protocollo e di data 04 novembre 2022 n. 6 di repertorio per la surroga di un componente dimissionario;

2. di dare atto che risulta garantita la rappresentanza di tutti i colleghi professionali e la rappresentanza di entrambi i generi, come previsto dall'articolo 1 comma 5 del Codice degli enti locali della Regione T.A.A. approvato con L.R. 3 maggio 2018 n. 2 e s.m.;
3. di comunicare al responsabile dell'area tecnica ed al responsabile del servizio edilizia privata ed urbanistica il presente decreto.

Il presente decreto ha validità fino a revoca e comunque non oltre la durata del consiglio comunale eletto a seguito delle elezioni amministrative del 20-21 settembre 2020.

Copia del medesimo andrà pubblicata all'albo pretorio per il periodo di 10 giorni e sul sito internet comunale nella sezione Amministrazione Trasparente/Consulenti e collaboratori/Titolari di incarichi di collaborazione o consulenza/Commissione Edilizia Comunale 2020 – 2025.

IL SINDACO
p.i. Claudio Soini

(*) questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, valido a tutti gli effetti di legge, predisposto e conservato presso questa Amministrazione (art. 3-bis D.Lgs. 82/05). L'indicazione del nome del firmatario sostituisce la sua firma autografa (art. 3 D.Lgs. 39/93)